



Contributi alle micro, piccole e medie imprese delle provincia di Terni per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero

1. PREMESSA

1. La Camera di Commercio di Terni, alla luce dell'art. 2 lett. d) del D.Lgs. 25/11/2016, n. 219 di riforma delle Camere di commercio, che prevede attività di "supporto organizzativo e assistenza imprese per la preparazione ai mercati internazionali", e coerentemente con le politiche regionali per l'internazionalizzazione, prevede la concessione di contributi in favore di imprese singole e associate al fine di incentivare la partecipazione a fiere di rilevanza internazionale in Italia e all'estero.

2. Il contributo viene concesso applicando il regime de minimis ai sensi del Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13).

Per le finalità di cui al presente regolamento viene stanziata la somma di **€ 90.000,00**.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 90.000,00 suddiviso a metà fra 1° e 2° semestre (€ 45.000 per le fiere relative al periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 ed € 45.000 per le fiere relative al periodo 01/07/2018 - 31/12/2018).

3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA, relative a manifestazioni di cui all'art. 1 svolte nel periodo dal **01/01/2018** al **31/12/2018** e riguardanti:

- a. affitto dell'area espositiva e allacciamenti elettrici ed idrici;
- b. allestimento stand;
- c. spese di assicurazione;
- d. quota di iscrizione alla manifestazione;
- e. iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione;
- f. trasporto dei prodotti esposti in fiera;
- g. servizio di interpretariato esclusivamente per le fiere che si svolgono all'estero e reso su carta intestata, da professionisti.

2. Non saranno prese in considerazione, ai fini della determinazione delle spese ammissibili:

- le fatture relative all'area espositiva, (Punto a) emesse da enti e società diversi dagli organizzatori ufficiali della manifestazione o ICE - Istituto Commercio Estero, fatta salva la partecipazione a fiere effettuata dalle imprese in forma collettiva (vedi art. 4)
- le fatture emesse da soggetti o aziende partecipate o collegate all'impresa richiedente il contributo;
- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- spese di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, altro materiale di consumo, ecc.);
- spese di viaggio, vitto e alloggio, pass parcheggio;
- spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- spese di personale;
- imposte e tasse.

3. Al fine dell'individuazione del semestre di competenza, si farà riferimento al giorno d'inizio della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

4. Il contributo potrà essere concesso per un massimo di due manifestazioni nell'annualità di vigenza del Bando, indipendentemente dal semestre di svolgimento.



5. Sono escluse dalla concessione del contributo le partecipazioni ad iniziative finanziate con altre risorse pubbliche, ivi comprese quelle erogate in tutto o in parte dall'Ente camerale, da altri enti del sistema camerale umbro o Sviluppumbria S.p.A.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare richiesta per ottenere il contributo:

- le imprese e loro consorzi, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Terni, che rientrino nella definizione di micro, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/5/2003.

2. Sono ammesse al contributo anche le partecipazioni fieristiche realizzate dalle imprese in forma collettiva, attraverso il coordinamento di una delle aziende espositrici o di soggetti aggregatori che abbiano curato l'acquisto degli spazi.

3. La partecipazione collettiva deve rispettare le seguenti condizioni:

- Utilizzo di uno stand comune oppure spazi espositivi adiacenti
- Programmazione e definizione delle attività di partecipazione condivisa dai partner.

4. I soggetti beneficiari dovranno:

- avere sede legale o unità locale iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Terni;
- risultare in attività regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale (si consiglia di verificare la propria posizione con l'ufficio del diritto annuale prima di presentare la domanda);
- non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267;
- non essere fornitori di servizi a favore della Camera di Commercio di Terni, anche a titolo gratuito, nell'esercizio in cui si effettuerà la liquidazione del contributo;
- essere in regola con il DURC.

5. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo:

- le imprese che risultano inattive;
- le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale e con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese che siano fornitori di servizi a favore della Camera di commercio di Terni, anche a titolo gratuito, nell'esercizio in cui si effettuerà la liquidazione del contributo;
- le imprese che siano morose nei confronti dell'Ente Camerale per somme relative alla partecipazione a precedenti manifestazioni/iniziative;
- le imprese non in regola con il DURC.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale sarà pari al 50% delle spese di cui all'art. 3 da corrispondersi alle singole imprese fino ai massimali indicati nel seguente schema:

A. Fiere in Italia di rilevanza internazionale:

- 2.000 euro per la prima domanda di partecipazione
- 1.500 euro per la seconda domanda di partecipazione

B. Fiere in paesi appartenenti all'Unione Europea:

- 3.000 euro per la prima domanda di partecipazione
- 2.500 euro per la seconda domanda di partecipazione

C. Fiere in paesi non appartenenti all'Unione Europea:

- 4.000 euro per la prima domanda di partecipazione
- 3.500 euro per la seconda domanda di partecipazione



2. Per la definizione di prima e seconda domanda si farà riferimento all'ordine di presentazione della domanda indipendentemente dalla tipologia di fiera prevista. In caso di presentazione contemporanea di più domande, si terrà conto della scelta effettuata dall'impresa nel modello. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo al netto dell'IVA (spese ammesse) sia pari o superiore a 500 euro.

7. RICONOSCIMENTO RATING LEGALITA'

1. In considerazione della normativa prevista dal DL 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2012 n.27 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n.57, il contributo calcolato in base all'articolo precedente viene maggiorato del 5% in presenza di impresa con rating pari a una stelletta, del 10% in caso di impresa con rating pari a due stellette e del 15% in caso di impresa con rating pari a tre stellette.

2. Il requisito del rating di legalità dovrà essere riconosciuto all'impresa beneficiaria entro la data di presentazione della richiesta di contributo.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. Modalità di compilazione

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo scaricabile dal sito www.tr.camcom.gov.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, accompagnata da copia del documento d'identità valido del sottoscrittore e da tutti i documenti indicati nel modulo di domanda.

2. Trasmissione delle domande

1. A pena di non ammissibilità la domanda di contributo dovrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata dell'Impresa a cciaa@tr.legalmail.camcom.it;

2. A pena di non ammissibilità dovrà essere inviata la copia integrale scansionata della domanda originale in **un unico file in formato PDF debitamente sottoscritta, con gli allegati richiesti**; la copia cartacea della domanda sarà conservata presso l'impresa.

3. In caso di chiusura anticipata del bando per esaurimento delle risorse, sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di commercio di Terni.

4. Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda farà fede la data di invio della mail tramite PEC.

5. Le domande dovranno essere presentate:

- **dal 02/07/2018 al 31/07/2018** per manifestazioni svoltesi nel primo semestre 2018 (1.01.2018- 30.06.2018);

- **dal 02/01/2019 al 31/01/2019** per manifestazioni svoltesi nel secondo semestre 2018 (1.07.2018 - 31.12.2018).

6. Le domande ritenute ammissibili verranno finanziate fino all'esaurimento del fondo stanziato per ciascun semestre; qualora non fossero utilizzate le risorse relative al primo semestre verranno aggiunte a quelle del secondo.

7. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

8. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di spedizione della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

9. RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della liquidazione del contributo, le imprese ammesse dovranno presentare insieme alla domanda di contributo la seguente documentazione:



- questionario sulle caratteristiche dell'attività realizzata con il contributo della Camera di Commercio
- copia delle fatture per ciascuna voce di spesa ammissibile, debitamente quietanzate. Le modalità di pagamento ammesse come quietanza, obbligatoriamente corredate da relativo estratto conto, sono **esclusivamente**: ricevuta bancaria, bonifico bancario, assegno bancario.
- 2. Non verranno rimborsati pagamenti effettuati in contanti quindi non dimostrabili.
- 3. Nel caso di partecipazioni collettive, l'azienda co-espositrice che richiede il contributo dovrà fornire, relativamente allo stand, oltre alle fatture per quota parte, anche la fattura totale rilasciata dagli organizzatori ufficiali della manifestazione all'azienda capofila o al soggetto aggregatore che ha acquisito gli spazi.

10. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ciascun semestre, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la graduatoria.
2. Il contributo sarà prioritariamente assegnato alle imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la prima fiera delle due consentite, nell'arco dell'intera annualità di riferimento.
3. Qualora, effettuata tale assegnazione, risulti un avanzo di fondi, si procederà all'assegnazione del contributo alle imprese che abbiano presentato domanda di accesso per la seconda fiera.
4. Per ciascuna categoria di domande l'ordine di assegnazione seguirà la priorità nella data di presentazione dell'istanza di accesso ai contributi.
5. In caso di parità nell'ultima posizione di priorità, in presenza di fondo non sufficientemente capiente, si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili fra tutti coloro che occupano tale ultima posizione.
9. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare l'esattezza delle informazioni dichiarate e della documentazione prodotta nelle diverse fasi d'istruttoria; a tal fine, potrà richiedere informazioni aggiuntive che dovranno essere fornite dall'impresa entro 15 giorni dalla comunicazione. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione entro i termini indicati, dovrà intendersi quale rinuncia alla richiesta di contributo.
10. NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI AI RICHIEDENTI. L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDICATO NELLA DOMANDA VERRA' UTILIZZATO PER OGNI COMUNICAZIONE.
11. Terminata l'istruttoria l'elenco delle imprese ammesse a contributo sarà esposto all'albo camerale e pubblicato nel sito della Camera di Commercio di Terni all'indirizzo www.tr.camcom.gov.it.
- 12 La Camera di Commercio di Terni si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

10. AIUTI DI STATO

1. I contributi concessi sulla base del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.
2. I contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.
3. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro.



4. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.
5. Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
6. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
7. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.
2. Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:
UOS Promozione e Sviluppo
0744 489227-220
promozione@tr.camcom.it
Funzionario Responsabile Ufficio Promozione e Sviluppo: Paola Argenti
3. I dati e le informazioni richiesti dal modulo del presente bando saranno trattati ai fini delle attività istituzionali dell'Ente camerale, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993